



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_28_1_LRE_25_1_TESTO

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 autorizzazione alla raccolta dei funghi
- Art. 3 raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale
- Art. 4 raccolta dei funghi nel territorio delle Unioni e dei Comuni
- Art. 5 raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi
- Art. 6 autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione
- Art. 7 limiti quantitativi per la raccolta dei funghi
- Art. 8 modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi
- Art. 9 divieti
- Art. 10 controlli sanitari e commercializzazione dei funghi
- Art. 11 Commissione scientifica regionale per la micologia
- Art. 12 attività divulgative e di salvaguardia
- Art. 13 trasferimenti di risorse
- Art. 14 sanzioni amministrative
- Art. 15 norme transitorie
- Art. 16 abrogazioni
- Art. 17 disposizioni finanziarie
- Art. 18 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. A seguito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e a protezione della sicurezza e salute dei cittadini e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo all'Amministrazione regionale.

Art. 2 autorizzazione alla raccolta dei funghi

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che hanno compiuto sedici anni e hanno frequentato un corso di almeno dodici ore e superato una prova orale riguardanti in particolare:
- a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione;
 - b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
 - c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;

- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
- 2.** I corsi di cui al comma 1 possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, e dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia. Almeno quattro ore dei corsi sono tenute da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
- 3.** La domanda per sostenere la prova orale e ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali entro il 31 maggio di ogni anno corredata del certificato di frequenza del corso di cui al comma 1.
- 4.** Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito del ricevimento dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali dei nominativi dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto superamento della prova orale.
- 5.** L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:
- ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;
 - ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.
- 6.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:
- l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;
 - l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
 - il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.

Art. 3 raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale

- 1.** La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:
- sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
 - sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.
- 2.** Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
- 3.** Durante l'attività di raccolta il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.
- 4.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:
- l'importo del contributo annuale che non può essere inferiore a 70 euro;
 - le modalità di versamento del contributo annuale.

Art. 4 raccolta dei funghi nel territorio delle Unioni e dei Comuni

- 1.** La raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 è consentita a coloro che:
- sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
 - sono in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo annuale determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 25 euro.
- 2.** Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
- 3.** La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
- 4.** Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.
- 5.** Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è consentita anche ai non residenti in regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:
- abbiano compiuto sedici anni;
 - siano in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo giornaliero, determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro.
- 6.** Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato.
- 7.** La raccolta dei funghi ai sensi del comma 5 è consentita entro il limite massimo di dieci giorni all'anno.
- 8.** Durante l'attività di raccolta ai sensi del comma 5 il raccogliitore deve essere in possesso di documen-

to di identità e della ricevuta del versamento di cui al comma 5.

9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi dei contributi di cui ai commi 1 e 5 e le modalità di versamento.

Art. 5 raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi

1. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7.

2. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei funghi delimitano il perimetro dei terreni apponendo tabelle predisposte sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di funghi e pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Su tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Art. 6 autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità.

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;

b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiara che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;

b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;

c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: *Amanita caesarea* e *Boletus edulis* e relativo gruppo.

6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 7 limiti quantitativi per la raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi è in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite.

2. Il limite di cui al comma 1 può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.

Art. 8 modalità per la ricerca e la raccolta dei funghi

1. La ricerca e la raccolta dei funghi si svolgono in ogni caso nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) la ricerca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
 - b) nella ricerca è sempre vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
 - c) la raccolta avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie ed evitando di danneggiare il micelio sottostante;
 - d) non sono consentite la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno;
 - e) all'atto della raccolta, i funghi sono puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;
 - f) non è consentito riporre i funghi in borse di plastica;
 - g) all'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti coloro che sono stati autorizzati alla raccolta a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione ai sensi dell'articolo 6;
 - h) non è consentito distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualsiasi specie di fungo, anche non commestibile o velenoso.

Art. 9 divieti

1. È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:
 - a) Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;
 - b) Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.
2. È vietata la raccolta nelle seguenti zone:
 - a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;
 - b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;
 - c) fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.

Art. 10 controlli sanitari e commercializzazione dei funghi

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.
2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 376/1995.
3. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.

Art. 11 Commissione scientifica regionale per la micologia

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
2. La Commissione è composta da:
 - a) Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità o suo delegato;
 - c) un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie;
 - d) due esperti designati dalla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia;
 - e) due rappresentanti degli Enti Locali designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia e dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM).
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.

4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.
5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 12 attività divulgative e di salvaguardia

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:
 - a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;
 - b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;
 - c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentante della Federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
5. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Art. 13 trasferimenti di risorse

1. In considerazione dell'incidenza dell'attività di raccolta dei funghi sulle comunità locali, a decorrere dal 2018, la Regione con la legge di stabilità trasferisce annualmente risorse ai Comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) l'85 per cento delle risorse è attribuito ai Comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune;
 - b) il 15 per cento delle risorse è attribuito ai restanti Comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie.
3. La legge di stabilità individua le Missioni e i Programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1.

Art. 14 sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:
 - a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);
 - b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b);
 - c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;

d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 15 norme transitorie

1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000, continuano a essere valide. Le speciali autorizzazioni temporanee per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera k), della legge regionale 12/2000, continuano a essere valide fino alla scadenza.

2. I versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 12/2000 continuano a essere validi per tutto il 2017.

3. Nel 2017 l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 è rilasciata a coloro che hanno frequentato un corso di almeno dodici ore concernente gli argomenti di cui all'articolo 2, comma 1, organizzato dalle Unioni o dai Gruppi micologici aderenti ovvero da Gruppi non aderenti o in corso di adesione alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata dell'attestato di frequenza del corso rilasciato dall'organizzatore del medesimo.

4. Per il 2017 la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 2, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 3 e dei contributi annuali e giornalieri di cui all'articolo 4, commi 1 e 5:

- a) ciascuna Unione comunica al Servizio competente in materia di funghi le modalità di pagamento;
- b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

Art. 16 abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 12/2000;
- b) i commi 8 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- c) il comma 23 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- d) l'articolo 16 (modificativo della legge regionale 12/2000) della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
- e) il comma 83 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- f) l'articolo 133 (modificativo dell'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- g) la legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

Art. 17 disposizioni finanziarie

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 18 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 luglio 2017

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'allegato C bis della legge 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:

ALLEGATO C bis (riferito all'articolo 4 ter) (*)

Piano di riordino territoriale

Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovra-comunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:

AREA	COMUNI
Agro Aquileiese	Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco
Canal del Ferro-Val Canale	Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio
Carnia	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio
Carso Isonzo Adriatico	Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
Collinare	Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande
Collio-Alto Isonzo	Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo
Friuli Centrale	Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Tricesimo, Udine

Gemonese	Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone
Giuliana	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile
Mediofriuli	Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Mereto di Tomba, Sedegliano, Talmassons, Varmo
Natisone	Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Manzano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzulfo, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano
Noncello	Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola
Riviera Bassa Friulana	Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro
Sile e Meduna	Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini
Tagliamento	Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
Torre	Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento
Valli e Dolomiti friulane	Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro

(¹) Allegato aggiunto da art. 36, c. 1, della L.R. 20/2016 (B.U.R. 14/12/2016, S.O. n. 55).

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Art. 47 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 841 de codice civile, è il seguente:

Art. 841 chiusura del fondo

Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente:

Allegato I (¹)

(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

- 1) Agaricus arvensis;
- 2) Agaricus bisporus;
- 3) Agaricus bitorquis;
- 4) Agaricus campestris;
- 5) Agaricus hortensis;
- 6) Amanita caesarea;
- 7) Armillaria mellea;
- 8) Auricularia auricularia judae;
- 9) Boletus aereus;
- 10) Boletus appendicolatus;
- 11) Boletus badius;
- 12) Boletus edulis;
- 13) Boletus granulatus;
- 14) Boletus impolitus;
- 15) Boletus luteus;

- 16) *Boletus pinicola*;
- 17) *Boletus regius*;
- 18) *Boletus reticulatus*;
- 19) *Boletus rufa*;
- 20) *Boletus scabra*;
- 21) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- 22) *Clitocybe geotropa*;
- 23) *Clitocybe gigantea*;
- 24) *Craterellus cornucopioides*;
- 25) *Hydnum repandum*;
- 26) *Lactarius deliciosus*;
- 27) *Leccinum* (tutte le specie);
- 28) *Lentinus edodes*;
- 29) *Macrolepiota procera*;
- 30) *Marasmius oreades*;
- 31) *Morchella* (tutte le specie);
- 32) *Pleurotus cornucopiae*;
- 33) *Pleurotus eryngii*;
- 34) *Pleurotus ostreatus*;
- 35) *Pholiota mutabilis*;
- 36) *Pholiota nameko mutabilis*;
- 37) *Psalliota bispora*;
- 38) *Psalliota hortensis*;
- 39) *Tricholoma columbetta*;
- 40) *Tricholoma equestre*;
- 41) *Tricholoma georgii*;
- 42) *Tricholoma imbricatum*;
- 43) *Tricholoma portentoso*;
- 44) *Tricholoma terreum*;
- 45) *Volvariella esculenta*;
- 46) *Volvariella valvacea*;
- 47) *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);
- 48) *Pleurotus eringii*;
- 49) *Stropharia rugosoannulata*.

(¹) Il Ministero della salute con Comunicato 8 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235) ha reso noto che la giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 2727 del 26 agosto 2005, ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati di cui al presente allegato con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta:

Albatrellus confluens

Albatrellus ovinus
Albatrellus pes-caprae
Hydnum rufescens
Lactarius deterrimus
Lactarius salmonicolor
Lactarius sanguifluus
Lagermannia gigantea
Russula aurea
Russula mustelina
Russula vesca
Russula virescens.

Nota all'articolo 12

- Il testo degli articoli 40 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 40 tipologie degli incentivi ai settori non economici

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 43 rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei

contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il seguente:

Articolo 32 designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:

- a) zone montane;
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché
- c) altre zone soggette a vincoli specifici.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta.

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato

Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

- almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato, oppure
- almeno il 60 % della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.

In deroga a quanto precede, il secondo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

- a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
- b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12, è il seguente:

Art. 1 regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;
- b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;
- c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
- e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
- f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
- g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;
- h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;
- i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;
- j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);
- k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
- l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
- m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
- n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;
- o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
- p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalle Province;
- q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);
- r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.
- 2 bis. (ABROGATO)
3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.
- 3 bis. (ABROGATO)
- 3 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 12/2000, è il seguente:

Art. 5 bis disposizioni transitorie

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina della raccolta dei funghi epigei alla luce del mutato assetto

organizzativo degli enti locali, nel 2017, la raccolta dei funghi può essere esercitata in tutto il territorio regionale da parte di coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12);

b) hanno versato all'Amministrazione regionale, secondo le modalità pubblicate sul relativo sito internet, il corrispettivo annuale di 50 euro se residenti in regione o di 100 euro se non residenti.

2. Nel 2017 la raccolta dei funghi può essere altresì esercitata entro la perimetrazione di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (UTI) da parte dei residenti nell'Unione medesima che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000;

b) hanno versato il corrispettivo annuale di 25 euro a favore dell'UTI secondo le modalità dalla stessa determinate.

3. In via eccezionale, nel 2017, è altresì consentita la raccolta dei funghi:

a) in tutto il territorio regionale: a chi abbia versato il corrispettivo annuale per una o più zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000, purché, qualora l'importo versato sia inferiore a quello stabilito dal comma 1, la differenza venga preventivamente versata a favore della Regione secondo le modalità di cui al medesimo comma 1;

b) in una sola delle zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): a chi abbia versato il corrispettivo annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 solo per la stessa zona entro l'entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

4. Durante l'attività di raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta, di documento di identità in corso di validità, di copia delle ricevute dei versamenti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, le modalità della raccolta, i relativi limiti e i divieti continuano a essere disciplinati dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e al comma 3, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

Nota all'articolo 16

- Il testo del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2002, n. 3, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti

[10. Per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000, come aggiunto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 154.500 euro, suddivisa in ragione di 51.500 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 219

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale l'8 giugno 2017;

- assegnato alla IV Commissione permanente l'8 giugno 2017;

- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 14 giugno 2017 con relazione di maggioranza dei consiglieri Da Giau e Paviotti e, di minoranza, della consigliera Piccin; esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8228/P dd. 3 luglio 2017.

Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 0143/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).